



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE

L'Università di Foggia – Dipartimento di Economia (c.f. 94045260711 - P. I. V. A 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore Prof. Pasquale Di Biase, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, in Via Caggese, 1, 71121 Foggia,

E

Federfarma Salerno (c.f. 80037460658 P. I. V. A 02704380654 nella persona del Presidente Federfarma Salerno, Francesco Cristofano, codice fiscale CRSFNC82D26H703H nato a Salerno il 26/04/1982 e domiciliato per la carica presso la sede di Federfarma Salerno, alla Via San Leonardo n. 52, Salerno, 84131 in seguito indicato come “Federfarma”

Premesso che

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Federfarma Salerno nell'ambito dei propri scopi istituzionali collabora con strutture anche accademiche competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi della farmacia (attività svolte dalle farmacie), servizio farmaceutico promuovendo e partecipando all'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale; di effettuare la raccolta sistematica e il periodico aggiornamento dei dati del settore;

Sentita

- Unità Organizzativa Dirigenziale 06 Politiche del Farmaco e Dispositivi – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Campania – Decreto Presidente Giunta n.2 del 3 Gennaio 2020 con sede in Napoli, C.F. TRMGUO67H22F839X nella persona del Dott.

Ugo Trama, in qualità di Dirigente Responsabile domiciliato per la carica presso la sede della U.O.D. 06 Politiche del Farmaco e Dispositivi,

CHE

- Ritiene opportuno realizzare una collaborazione finalizzata a progetti di comune interesse e di particolare rilevanza per l'organizzazione farmaceutico-sanitaria con impatto sull'assistenza territoriale sanitaria intra ed inter regionale e nell'ambito dei propri scopi istituzionali, organizza direttamente e/o indirettamente attività di ricerca relativi all'assistenza farmaceutica; attua attività di gestione delle politiche del farmaco e degli adempimenti connessi ai dispositivi medici; controlla e dispone l'approvazione delle piante organiche delle Farmacie e istruisce per l'esecuzione delle procedure di assegnazione delle sedi; favorisce l'assistenza integrativa; promuove le forme di copayment in coerenza con gli indirizzi nazionali e monitora l'impatto economico-finanziario e manageriale delle imprese farmacie territoriali e che a tal fine condivide questa Convenzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., all'art.15 stabilisce che: "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento della convenzione sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a. la convenzione regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b. alla base della convenzione vi è una reale condivisione di mission e vision;
- Considerando l'autorevolezza e l'esperienza testimoniata dalle attività di ricerca del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, Le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione;
- Le parti intendono con la presente convenzione disciplinare eventuali collaborazioni future finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca nonché progettuali coerenti non solo con le finalità istituzionali di entrambe le Parti, ma anche con i filoni scientifici aventi un comune oggetto di interesse.

Tutto ciò premesso

L'Università di Foggia - Dipartimento di Economia e Federfarma Salerno, di seguito denominate anche "le Parti";

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità ed iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

convengono e stipulano quanto di seguito.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale ed eventuali risorse finanziarie;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- attività di ricerca in ambito sanitario;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- consulenze tecnico-scientifiche;
- promozione di attività per la diffusione di cultura scientifica e tecnologica;
- elaborazione di studi scientifici congiunti relativamente al settore sanitario organizzativo manageriale e al settore farmaceutico;
- svolgimento di analisi relative agli impatti socio economici sanitari di tutte le strutture sanitarie e farmaceutiche diffuse sul territorio nazionale;
- elaborazione di studi scientifici riguardanti nuovi modelli organizzativi e manageriali in ambito sanitario e farmaceutico. Tra cui:
 - a. ricerche relative al monitoraggio ed efficientamento per l'ottimizzazione delle pratiche di digitalizzazione aziendale identificate nell'utilizzo di strumenti tecnico-organizzativi volti a standardizzare l'espletamento delle attività in analisi del business in oggetto;

- b. potenziare l'assistenza sanitaria territoriale mirando, in linea con quanto previsto dal PNRR, alla gestione di un'assistenza meno ospedalocentrica e più orientata alla diretta ed indiretta erogazione di prestazioni sanitarie a livello territoriale;
- c. rendere maggiormente omogeneo l'erogazione di servizi sanitari in accordo con quanto previsto dai LEA;
- d. porre le condizioni al fine di misurare e valutare le performance manageriali e organizzative a livello sanitario;
- e. identificare strumenti di valutazione come ad esempio la costruzione di indicatori, atti a monitorare, valutare e incentivare le performance nelle organizzazioni sanitarie;
- f. implementare azioni per la formazione del personale riguardo a tematiche organizzativo-manageriali, quali ad esempio l'acquisizione di conoscenze in ambito di project management e accounting;
- g. utilizzo di banche dati al fine di valutare l'adozione di policy di natura organizzativa e manageriale.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi specifici tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e Federfarma Salerno nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs n. 36/2023.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia e Federfarma Salerno si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle strutture che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Foggia i Referenti designati sono: Dott.ssa Nadia Di Carluccio e Dott.ssa Fiorella Pia Salvatore

Per Federfarma Salerno i Referenti designati sono: Dott. Francesco Cristofano

Art. 6– Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione **PEC** da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 mese; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all'art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

Art. 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 11– Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di entrambe le Parti si assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le rispettive strutture.

Allo stesso modo e reciprocamente, il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti dell'altra Parte ospitata nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di Federfarma Salerno sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Federfarma Salerno garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito

web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 14 - Utilizzazione e divulgazione dei risultati

I risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente accordo, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo dietro preventiva condivisione e comunicazione all'altra Parte.

Ad entrambe le Parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito tecnico-scientifico-istituzionale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività del presente Convenzione, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

Federfarma Salerno autorizza l'Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente

Convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Economia secondo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. 7406 del 10/07/2000.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, 7/06/2024

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pasquale Di Biase

l'Ente o soggetto giuridico

IL PRESIDENTE

Dott. _____



IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Cristofano)

Francesco Cristofano